

Legge regionale 30 dicembre 2009 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

Art. 7

(Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)

1.

(ABROGATO)

(5)

2.

(ABROGATO)

(6)

3.

(ABROGATO)

(7)

4.

(ABROGATO)

(8)

5. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole << istituzioni pubbliche e private>> sono inserite le seguenti: << e può essere utilizzato in tutto o in parte quale fondo di rotazione>>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5057 e al capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto statale d'istruzione professionale di Monfalcone - sezione attività marinare, un contributo straordinario finalizzato alla straordinaria manutenzione, alla messa in sicurezza e al mantenimento in esercizio delle navi scuola Grado e Colombo.

8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, corredata di una relazione illustrativa delle opere di cui al comma 7 e del relativo preventivo di spesa.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. All'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 130 le parole << per la valorizzazione dell'area denominata ex Polveriera attraverso la realizzazione di un'area attrezzata idonea anche a ospitare grandi eventi>> sono sostituite dalle seguenti: << per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale>>;

b) al comma 131 le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale istruzione, formazione e cultura>>.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 130, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 9217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

12.

(ABROGATO)

(1)

13.

(ABROGATO)

(2)

14.

(ABROGATO)

(3)

15.

(ABROGATO)

(4)

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 19, per la realizzazione delle opere di completamento della ristrutturazione, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, dell'immobile ex Renati di Udine, nonché per la messa in sicurezza dell'immobile ex Stella Mattutina di via Nizza e la sistemazione dell'area ex Locchi di via Margotti.

17. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

18. La domanda di contributo previsto dal comma 16 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 360.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

20. Nel caso previsto dal comma 17 l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 16.

21. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 20 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERDISU di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 25, per la realizzazione delle opere integrative all'intervento di costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature e l'acquisto di un'area limitrofa alla costruenda Casa dello Studente.

23. In caso di stipulazione del mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

24. La domanda di contributo prevista dal comma 22 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 321.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

26. Nel caso previsto dal comma 23, l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 23.

27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2010 un contributo straordinario di 100.000 euro a favore del consorzio per l'Area di ricerca di Trieste per le attività di partecipazione alla manifestazione fieristica Domus persona.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno

2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

Note:

- 1** Comma 12 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 2** Comma 13 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 3** Comma 14 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 4** Comma 15 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 5** Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
- 6** Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
- 7** Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
- 8** Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.